



Collegio di Garanzia dello Sport  
Prima Sezione

Prot. n. 00350/18

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 31/2018, presentato, in data 9 aprile 2018, dal sig. Luca Sarsano, per l'annullamento della decisione di cui alla delibera n. 44 del 20 febbraio 2018, comunicata il 10 marzo 2018, assunta dalla Commissione di Disciplina d'Appello dell'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A. – F.I.G.C.), con la quale, nel respingere il ricorso promosso dallo stesso sig. Sarzano contro la decisione di primo grado (delibera n. 20 del 27 novembre 2017 della Commissione di Disciplina Nazionale – CDN), è stata confermata, in capo al ricorrente, la sanzione della sospensione per mesi 5, dal 27 aprile 2018 al 26 settembre 2018, per la violazione dell'art. 40, commi 1, 2, 3, lett. a), del Regolamento dell'AIA e dell'art. 6, comma 1, delle norme di Funzionamento degli Organi Tecnici, per aver designato, di sua esclusiva iniziativa, il non previsto quarto ufficiale di gara sia nella gara finale di "giovanissimi B provinciali", sia nella gara finale di "allievi B provinciali", giocate in località Peschiera Borromeo in data 29 aprile 2017, con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 4, lett. a) e lett. c), delle norme di Disciplina, nonché per l'annullamento di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato e/o consequenziale.

Dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato, nei sensi di cui in motivazione.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente AIA.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 30 maggio 2018.

IL PRESIDENTE  
F.to Mario Sanino

IL RELATORE  
F.to Guido Cecinelli

Depositato in Roma in data 30 maggio 2018.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face